

Pubblicato il 12/04/2018

N. 00130/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00031/2011 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 31 del 2011, proposto da: XXX, rappresentati e difesi dall'avvocato XXX, domiciliati ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n. 27;

***contro***

Comune di XXX, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

dell'ordinanza n 44/2010 emessa dal Sindaco del Comune di XXX con la quale "si ordinava agli eredi della Sig.ra XX nata a XXX identificati nella premessa dell'ordinanza di eliminare immediatamente qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità e di far eseguire tutte le verifiche ed i lavori necessari al ripristino delle condizioni di stabilità, riconducendo l'edificio alle norme di sicurezza e stabilità per la funzione che esplica.”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 21 marzo 2018 il dott. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato l'ordinanza n. 44 del 2010 del Comune di XXX con la quale è stato loro ingiunto, in qualità di eredi della signora XXX, oltre che ai sigg.ri XXX, di eliminare immediatamente qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità e di far eseguire tutte le verifiche ed i lavori necessari al ripristino delle condizioni di stabilità, riconducendo l'edificio sito nella frazione di XXX, e censito al catasto comunale al XXX, alle norme di sicurezza e stabilità. Ciò in quanto, a seguito di accertamenti, era stato rilevato che parte del tetto e parte del muro perimetrale risultavano crollati all'interno.

2.- A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) I ricorrenti non possono essere assoggettati alla "presente normativa" poiché la loro qualità di eredi è, allo stato, potenziale e non acclarata.

Infatti la devoluzione della successione a favore dell'erede avviene senza alcuna procedura particolare a condizione che l'erede accetti la successione, mentre i ricorrenti rivestono la qualità non di accettanti ma solo di chiamati all'eredità, sicché non possono rispondere dei debiti ereditari o di quelli che potrebbero insorgere a seguito della cattiva gestione della massa ereditaria passiva.

2) L'Amministrazione ha avviato una procedura di istruttoria senza previamente inviare la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della l. n. 241 del 1990, ai ricorrenti, che avevano diritto a controdedurre circa gli addebiti mossi, anche in

relazione alla loro carenza di legittimazione passiva nel procedimento in esame. Inoltre l'amministrazione, come previsto dall'art. 2 di detta legge, avrebbe dovuto concludere il procedimento entro trenta giorni dal suo inizio, che coinciderebbe con il rapporto del Vigili del Fuoco inviato l'8.01.2010 ed acquisito agli atti del Comune con Prot. 37/2010.

3.- Con ordinanza n. 108 del 2011 il Tribunale ha respinto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato *“Considerato che, in mancanza di rifiuto dell'eredità, sembrano prevalenti le assolute esigenze precauzionali assicurate dal provvedimento impugnato, in ordine ad immobile soggetto a gravissimo degrado per inerzie manutentive del dante causa”*.

4.- Alla pubblica udienza del 21 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5.- Il primo motivo di gravame è fondato.

È infatti illegittima l'ordinanza che impone agli eredi di provvedere all'esecuzione di tutti i lavori atti alla messa in sicurezza di un fabbricato, laddove il Comune non fornisca la prova dell'avvenuta accettazione di eredità attraverso la presa di possesso dell'immobile, essendo a tal fine privi di rilevanza tutti quegli atti che, ammettendo, come possibile, altra interpretazione, non denotino in maniera univoca un'effettiva assunzione della qualità di erede (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, 31 dicembre 2014 n. 2155).

6.- Poiché nel caso di specie il Comune non ha dimostrato di aver acclarato prima dell'emanazione dell'ordinanza impugnata l'avvenuta accettazione dell'eredità della signora XXX da parte dei ricorrenti, il ricorso deve essere accolto e per l'effetto deve essere annullato il provvedimento impugnato.

7.- Resta assorbita ogni ulteriore censura.

8.- Sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 26 del c.p.a. e all'art. 92 del c.p.c. per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente, Estensore

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Lucia Gizzi, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Antonio Amicuzzi**

IL SEGRETARIO